

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1117/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1118/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1119/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 1120/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 1121/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentanovesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81 9
- Regolamento (CEE) n. 1122/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81 10
- Regolamento (CEE) n. 1123/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81 11
- Regolamento (CEE) n. 1124/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 12
- *Regolamento (CEE) n. 1125/82 della Commissione, dell'11 maggio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole metilico), della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio 14**

* Regolamento (CEE) n. 1126/82 della Commissione, dell'11 maggio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio	15
Regolamento (CEE) n. 1127/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	16
Regolamento (CEE) n. 1128/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	17
Regolamento (CEE) n. 1129/82 della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA per la terza gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 434/82	19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

82/286/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 4 maggio 1982, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna costituito da un processo verbale approvato e da un accordo temporaneo di discipline concertate relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna	20
---	-----------

Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna costituito da un processo verbale approvato e da un accordo temporaneo di discipline concertate relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna	21
---	----

Commissione

82/287/CEE :

* Direttiva della Commissione, del 13 aprile 1982, che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE	24
--	-----------

82/288/CEE :

* Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	27
---	-----------

82/289/CEE :

* Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer — Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	28
--	-----------

82/290/CEE :

* Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Spex — Double Monochromator » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	29
---	-----------

82/291/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A with Pulsed Dye Laser, model PDL-1 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 30**

82/292/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Packard — Tri-Carb Spectrometer, model 3255-01 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 31**

82/293/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Electron Microscope, model TEMSCAN-200 CX » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 32**

82/294/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 13 aprile 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 33**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1982

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 maggio 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	107,28
10.01 B II	Frumento duro	154,29 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	64,26 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	86,55
10.04	Avena	68,41
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	96,71 ⁽³⁾ ⁽²⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	102,00 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	92,21 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	166,31
11.01 B	Farine di segala	104,68
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	252,20
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	177,18

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 maggio 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	4,28	4,28	3,34
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0,99
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,43	1,43	2,14
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,95	0,95	1,91
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	6,00	6,00	4,87

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	7,62	7,62	5,95	5,95
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	5,69	5,69	4,44	4,44
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,76	1,76
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,32	1,32
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	1,53	1,53

REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2526/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1054/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2526/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/82 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1982
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2527/81⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/82⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 6. 5. 1982, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1982****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentanovesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2235/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 722/82 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2235/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la trentanovesima gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissata a 27,410 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 4. 8. 1981, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1982, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1122/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1982****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2041/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 722/82 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2041/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2041/81, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 30,990 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1982, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1123/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1982****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera b),considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 2042/81 della Commissione, del 16 luglio 1981, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 722/82 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare per la nona gara parziale le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2042/81 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 29,790 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1982, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1124/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1982

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

1467/77 ⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	24,92	
	(b) altri	28,87	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,2492
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	22,93 ⁽¹⁾	
	(b) altri zuccheri greggi	25,34 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1125/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 1982**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole metilico), della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per il metanolo (alcole metilico), della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 256 300 ECU; che in data 4 maggio 1982 l'importazione dei

suddetti prodotti nella Comunità, originari della Romania, hanno raggiunto per l'imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 maggio 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Romania:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04 A I	Metanolo (alcole metilico)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1982.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1126/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 1982**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 000 000 di ECU; che in data 4 maggio 1982 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità,

originari di Hong Kong, hanno raggiunto per l'imputazione il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 maggio 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1982.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1127/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1982****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1106/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1982, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	32,07 30,01 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1128/82 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1982
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 963/82⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/82⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 maggio 1982;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 963/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 114 del 28. 4. 1982, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 130 del 12. 5. 1982, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 maggio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F ⁽²⁾	63,06	60,04
11.02 A II ⁽²⁾	121,24	115,20
11.02 A VI ⁽²⁾	63,06	60,04
11.02 B II b) ⁽²⁾	88,14	85,12
11.02 C II ⁽²⁾	105,42	102,40
11.02 D II ⁽²⁾	68,30	65,28
11.02 E II b) ⁽²⁾	121,24	115,20
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	107,99	101,95
11.02 F II ⁽²⁾	121,24	115,20
11.02 F VI ⁽²⁾	63,06	60,04
11.08 A II	84,67	53,84

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1129/82 DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1982****che fissa il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA per la terza gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 434/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3827/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativo alla fornitura di zucchero all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), a titolo di aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento (CEE) n. 434/82 della Commissione, del 25 febbraio 1982, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario destinato all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 939/82 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, a seguito della riapertura della gara di cui al regolamento (CEE) n. 434/82, gli Stati membri procedono ad una gara permanente che verte sul prezzo rispettivo di 3 partite, una partita A4 di 926 tonnellate, una partita A5 di 1 000 tonnellate ed una partita A6 di 755 tonnellate di zucchero bianco della qualità tipo, prodotto e immesso in libera pratica nella Comunità per la fornitura all'UNRWA; che lo zucchero dev'essere consegnato nei porti di sbarco previsti, merce effettivamente depositata sulla banchina o su alleggio o in container sul molo, condizionato in sacchi nuovi di iuta aventi peso minimo, a

seconda dei casi, di 450 grammi o di 420 grammi e contenuto netto di 50 chilogrammi con rivestimento interno in polietilene di almeno rispettivamente 0,04 o 0,05 mm di spessore; che, in base all'esame delle offerte ricevute, tenuto conto della correzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 434/82, si possono fissare, per la terza gara parziale, i prezzi massimi indicati nell'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 434/82 e per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 maggio 1982, il prezzo massimo è fissato:

- per la partita A4 a 608 537,6 ECU;
- per la partita A5 a 638 501,4 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 26. 2. 1982, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 24. 4. 1982, pag. 13.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1982

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna costituito da un processo verbale approvato e da un accordo temporaneo di discipline concertate relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna

(82/286/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che la Spagna, facendo ricorso all'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha adottato misure di salvaguardia all'importazione dei formaggi di cui la Comunità economica europea è il principale fornitore;
considerando che la Commissione ha avviato negoziati con la Spagna a titolo dell'articolo XIX del GATT; che essa è giunta ad un accordo con tale paese e che tale accordo risulta soddisfacente,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, costituito

da un processo verbale approvato e da un accordo temporaneo di discipline concertate relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 4 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Spagna costituito da un processo verbale approvato e da un accordo temporaneo di discipline concertate relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna

Processo verbale approvato

1. Nell'ambito delle consultazioni svoltesi in base all'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), la Comunità economica europea e la Spagna hanno concordato le seguenti disposizioni temporanee in merito al regime d'importazione dei formaggi in Spagna, a complemento dell'accordo del 5 giugno 1970.
2. L'importazione di formaggi in Spagna è soggetta ai dazi e alle imposte seguenti :
 - a) dazi doganali consolidati (30 % o 45 %, secondo i casi);
 - b) dazio regolatore variabile, rappresentante la differenza tra :
 - il prezzo d'entrata fissato, a protezione della zootecnia e dell'industria spagnole, in funzione delle misure adottate a fini di organizzazione del mercato interno spagnolo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
 - il corso più favorevole del mercato internazionale su base franco frontiera spagnola, maggiorato del dazio doganale consolidato e delle diverse spese sostenute in Spagna per lo sdoganamento dei formaggi importati.
3. La Spagna e i suoi principali fornitori di formaggi possono tuttavia concordare condizioni e modalità d'importazione specifiche, fondate su un regime di discipline concertate e di corresponsabilità di gestione e idonee a garantire che gli scambi si svolgano a prezzi equi, secondo criteri di lealtà e regolarità nonché ad un livello quantitativo che tenga conto delle tendenze tradizionali di ragionevole sviluppo.
4. Le due parti contraenti si riservano i diritti che detenevano all'inizio delle consultazioni.

Fatto a Ginevra, addì ...

*Per la delegazione
della Spagna*

*Per la delegazione
della Commissione
delle Comunità europee*

Accordo temporaneo di discipline concertate relativamente alle importazioni di formaggi in Spagna

1. Conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e in applicazione del presente accordo e più particolarmente del punto 3 di quest'ultimo, la Comunità economica europea e la Spagna hanno concordato le disposizioni seguenti.

2. L'obiettivo e gli impegni dell'accordo del 5 giugno 1970, nonché le sue successive modifiche concordate mediante processo verbale restano integralmente in vigore, fatte salve le modifiche temporanee sotto esposte, valide unicamente per il 1982.

3. Per conseguire pienamente l'obiettivo dell'accordo del 5 giugno 1970, la Comunità economica europea e la Spagna hanno deciso di fissare quantitativi d'importazione annua in Spagna di formaggi provenienti dalla Comunità, sui quali le autorità spagnole si fonderanno nel 1982 per concedere, su base ordinata e regolare, autorizzazioni d'importazione.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del presente accordo, le due parti contraenti possono consultarsi per modificare, in base all'andamento qualitativo e quantitativo del consumo di formaggi in Spagna, i quantitativi d'importazione annua fissati per la Comunità economica europea.

I quantitativi stabiliti per il 1982 sono indicati in allegato al presente accordo.

4. Le autorità spagnole sono tenute a instaurare un dispositivo di concessione delle autorizzazioni d'importazione di cui al punto 3, tenendo conto della necessità di una commercializzazione ordinata e regolare dei quantitativi importati.

Tale dispositivo deve essere comunicato alle autorità competenti della Comunità, nonché agli esportatori e/o importatori.

5. Le autorità spagnole, ove riscontrino per una partita di formaggio l'inosservanza del prezzo franco frontiera fissato oppure sospettino un operatore di aver

proceduto a una pratica commerciale sleale, possono adottare le misure necessarie per ovviare alla situazione. La natura, l'intensità e la durata delle misure applicate a seguito dell'operazione in causa dipenderanno dalla gravità della perturbazione arrecata.

Le autorità spagnole notificheranno immediatamente le misure adottate alle autorità comunitarie e potranno invitarle ad agire in modo da porre rimedio alla situazione venutasi a creare.

6. Ai fini della sorveglianza e della corretta esecuzione del presente accordo, è istituita una commissione mista, i cui membri verranno designati dalle rispettive autorità dell'una o dell'altra parte contraente. Compito della commissione mista sarà d'informare, nonché di proporre e decidere le misure più opportune in tutti i settori riguardanti l'accordo, con riserva di riferire in merito alle rispettive autorità. Essa si riunisce su richiesta di una delle parti.

7. Per promuovere una costante cooperazione nella gestione quotidiana delle operazioni d'esportazione e d'importazione, le autorità spagnole e le autorità della Comunità nominano ciascuna un funzionario delegato, il quale, per la Spagna, sarà un funzionario del ministero dell'economia e del commercio. I funzionari delegati si terranno reciprocamente informati sullo sviluppo degli scambi, per quanto concerne i prezzi e i quantitativi commercializzati; inoltre, in base a delega della commissione mista, essi adotteranno o proporranno le necessarie misure correttive di gestione, che porteranno poi a conoscenza di tale organismo.

8. I problemi che dovessero eventualmente porsi nel corso del 1982 per mantenere una corrente di scambio costante verranno discussi dalla commissione mista.

9. La commissione mista si riunirà nel secondo semestre 1982 per decidere se il presente accordo debba essere prorogato e, in tal caso, a quali condizioni.

Fatto a Ginevra, addì

*Per la delegazione
della Spagna*

*Per la delegazione
della Commissione
delle Comunità europee*

ALLEGATO

Quantitativi d'importazione nel 1982 in Spagna di formaggi provenienti dalla Comunità

	<i>Tonnellate metriche</i>
A. Emmental in forme o in pezzi	1 150
B. Formaggi a pasta erborinata :	
— Roquefort	55
— altri	1 600
C. Formaggi fusi	460
D. Asiago, Provolone, Grana-Padano, Parmigiano Reggiano	165
E. Cheddar, Chester	100
F. Gouda, Edam in sfere	3 350
G. Havarti 60 %	1 110
H. Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	130
I. Formaggi a pasta molle	510
J. Altri formaggi escluso il formaggio Edam in forma rettangolare e in forma di pane altro che di un peso netto uguale o superiore a 2 kg e inferiore o uguale a 5 kg	920
	<hr/>
Totale :	9 550

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

(82/287/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche rende necessarie alcune modifiche degli allegati I e II delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, per i motivi qui appresso esposti;

considerando che le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi, ivi comprese le norme di purezza varietale, devono essere modificate al fine di garantire la loro conformità ai sistemi previsti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; che è pertanto opportuno adattare all'evoluzione più recente le date di entrata in vigore previste rispettivamente all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante forag-

gere⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE, e all'articolo 2, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978, che modifica gli allegati della direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE;

considerando che nella situazione attuale non è stato possibile prevedere all'interno della Comunità un'armonizzazione delle condizioni relative alle norme di purezza varietale minima cui le colture o le sementi devono rispondere nel caso degli ibridi di girasole; che una prova deve essere tuttavia effettuata anteriormente al 1° luglio 1983 per fissare tali norme ai fini di un'armonizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

1. Al punto 4, seconda e terza frase, sono aggiunti dopo i termini « *Pisum sativum* » i termini « *Vicia faba* ».
2. Al punto 4, seconda e terza frase, i termini « *Raphanus sativus ssp. oleifera* » sono soppressi.

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1981, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 25. 4. 1978, pag. 10.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue :

1. Nella sezione I, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

« Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni :

la purezza varietale minima (%) deve essere pari a :

- *Poa spp.*, varietà apomittiche monoclonali : 98
- *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. napobrassica, *Brassica oleracea* conv. *acephala* :
 - sementi certificate di prima riproduzione : 99
 - sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti : 98

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

2. Nella sezione II, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

« Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. napobrassica, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* e delle varietà apomittiche monoclonali di *Poa spp.* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni : la purezza varietale minima dev'essere del 99,7 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

Articolo 3

L'allegato I della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue :

Il testo del punto 3 è sostituito dal seguente :

« La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carum carvi* e *Gossypium sp.* devono rispondere in particolare alle condizioni seguenti :

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare :

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base,
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate ».

Articolo 4

L'allegato II della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue :

Nella sezione I, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente :

« Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni :

Specie e categorie	Purezza varietale minima (%)
1	2
<i>Arachis hypogaea</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate	99,5
<i>Brassica napus</i> ssp. <i>oleifera</i> , diverse dalle varietà foraggere, <i>Brassica rapa</i> , diverse dalle varietà foraggere :	
— sementi di base	99,9
— sementi certificate	99,7
<i>Brassica napus</i> ssp. <i>oleifera</i> , varietà foraggere, <i>Brassica rapa</i> , varietà foraggere, <i>Helianthus annuus</i> , diverso dalle varietà ibride, compresi i loro componenti, <i>Sinapis alba</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate di prima riproduzione	99
— sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti	98
<i>Linum usitatissimum</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate di prima riproduzione	98
— sementi certificate di seconda e terza riproduzione	97,5
<i>Papaver somniferum</i> :	
— sementi di base	99
— sementi certificate	98
<i>Glycine max</i> :	
— sementi di base	97
— sementi certificate	95

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I ».

Articolo 5

Nell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 78/386/CEE, i termini « il 1° gennaio 1982 » sono sostituiti dai termini « ad una data da determinare in una fase ulteriore ».

Articolo 6

Nell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 78/388/CEE, i termini « il 1° gennaio 1982 » sono sostituiti dai termini « ad una data da determinare in una fase ulteriore ».

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi :

- alle disposizioni degli articoli 5 e 6, con effetto dal 1° gennaio 1982 ;
- alle disposizioni dell'articolo 2, per quanto riguarda *Poa spp.*, il 1° gennaio 1983 ;
- alle altre disposizioni della presente direttiva, entro e non oltre il 1° gennaio 1983.

2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti, secondo il paragrafo 1, terzo trattino.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray - Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/288/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 5 ottobre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A », destinato a essere utilizzato nello studio della diffusione elettrofotica simultanea in atomi liberi nell'ambito del processo di eccitazione atomico in campi fotonici intensi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 marzo 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la potenza media e di cresta, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del

genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « YG 482 », costruito dalla ditta Quantel, 17, avenue de l'Atlantique, 91941 Les Ulis-Orsay Cedex, Francia, e dell'apparecchio « HY series », costruito dalla ditta JK Lasers Ltd, Somers Road, Rugby, Warwickshire CV 227 DG, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 5 ottobre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer — Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/289/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 ottobre 1981, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Perkin Elmer — Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10 », destinato a essere utilizzato per l'analisi di oli, grassi, frazioni steroliche e pesticidi, per analisi tossicologiche, per l'individuazione di metaboliti di farmaci, per il riconoscimento di intermedi di sintesi organiche, di prodotti di estrazione e di oli essenziali, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 marzo 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un cromatografo in fase gassosa; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione dell'analisi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli

apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti gli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, degli apparecchi « 429 » e « 430 » costruiti dalla ditta Packard — Becker BV, Valcanusweg 259, Delft, Paesi Bassi, dell'apparecchio « Serie 131 » costruito dalla ditta Intersmat, boîte postale 25, 77181 Courtry, Francia, e dell'apparecchio « 6800 CR 1A » combinato con il « Processor 1803 » costruito dalla ditta Dani Spa, via Rovani 10, I-20052 Monza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer — Gas Chromatography System, model Sigma 1 with Lab Data System, model Sigma 10 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 7 ottobre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Spex — Double Monochromator » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/290/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 1° ottobre 1981, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Spex — Double Monochromator », destinato a essere utilizzato per esperimenti di spettrometria di emissione di cristalli molecolari con eccitazione attraverso laser e coloranti, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 marzo 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la risoluzione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla

ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Ramanor HG 2S » costruito dalla ditta Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91163 Longjumeau, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Spex — Double Monochromator », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 1° ottobre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12., 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «Quanta Ray — Nd: YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A with Pulsed Dye Laser, model PDL-1» non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/291/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 5 ottobre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «Quanta Ray-ND: YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A with Pulsed Dye Laser, model PDL-1», destinato a essere utilizzato nei settori limite della spettroscopia atomica e molecolare, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composti dai rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 22 marzo 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali lo spettro delle emissioni, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne

fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio «YG 482» costruito dalla ditta Quantel, 17, avenue de l'Atlantique, 91941 Les Ulis-Orsay Cedex, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato «Quanta Ray — Nd: YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A with Pulsed Dye Laser, model PDL-1», che costituisce oggetto della domanda della Germania del 5 ottobre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Packard — Tri-Carb Spectrometer, model 3255-01 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/292/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 1° ottobre 1981, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Packard — Tri-Carb Spectrometer, model 3255-01 », destinato a essere utilizzato come contatore di radioisotopi in tessuti di organismi viventi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 febbraio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il campo di misura dello spettro, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati

per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Isocap 300 » costruito della ditta GD Searle Nederland BV, Wiegerbruinlaan 75, Uithoorn, Paesi Bassi, dell'apparecchio « PW 4540 » costruito della ditta Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Paesi Bassi, dell'apparecchio « SL 4000 » costruito della ditta Roche-bioélectrique-Kontron 2 avenue du Manet, Montigny-le-Bretonneux, 78194 Trappes Cedex, Francia, e dell'apparecchio costruito dalla ditta Nuclear Enterprises Ltd, Sighthill, Edinburgh EH 114 EY, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Packard — Tri-Carb Spectrometer, model 3255-01 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 1° ottobre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Electron Microscope, model TEMSCAN-200 CX » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/293/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 24 settembre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Jeol — Electron Microscope model TEMSCAN-200 CX », destinato a essere utilizzato per l'esame microscopico di metalli, di ceramica e di alti polimeri e, in particolare, per lo studio della struttura e dei difetti del reticolo nei cristalli polimerizzati in forma solida, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 4 febbraio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un microscopio elettronico; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la risoluzi-

zione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « EM 400 T », costruito della ditta Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Electron Microscope, model TEMSCAN-200 CX », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 24 settembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd: YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/294/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 5 ottobre 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd: YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A », destinato a essere utilizzato per lo studio dinamico di processi di reazioni fotochimiche estremamente rapidi che si producono nei gas e nei liquidi, con l'ausilio di impulsi laser intensi e ultracorti, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 marzo 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la regolarità del fascio, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono

principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « YG 482 » costruito dalla ditta Quantel, 17, avenue de l'Atlantique, 91941 Les Ulis-Orsay Cedex, Francia, e dell'apparecchio « HY Series » costruito dalla ditta JK Lasers Ltd, Somers Road/Rugby, Warwickshire CV 227 DG, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray — Nd: YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 5 ottobre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1982.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35 FB 180 LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.

Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg